

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 41-31160/2012

OGGETTO: Progetto: *Attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art.216 del D.Lgs n.152/06 e s.m.i.*
Comune: *Sant'Ambrogio di Torino (TO)*
Proponente: *Toro s.r.l.*
Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

**Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale**

Premesso che:

- in data 23/05/2012, la Società Toro s.r.l. (di seguito denominata proponente) con sede legale in Chiusa di San Michele (TO), Via Roma n. 60, Partita IVA 09125480015 ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "*Attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art.216 del D.Lgs n.152/06 e s.m.i.*", in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - ✓ n. 32 ter "*impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- in data 07/06/2012 è stato pubblicato all'Albo Pretorio provinciale l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 17/07/2012 si è svolta la seduta della Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, Corso Inghilterra 7-Torino;

Rilevato che:

Localizzazione e Stato di fatto

- il proponente è locatario di un'area in Comune di Sant'Ambrogio in Località Pilonetti dove dal mese di marzo 2010 si è insediato svolgendo attività di produzione conglomerati bituminosi e relativi servizi inerenti le costruzioni;
- in un'area prospiciente l'attività produttiva, sede dell'oggetto dell'istanza, ricompresa tra la SS 25, il canale Cantarana, la strada comunale Via Antica di Francia e, al confine con il Comune di Chiusa San Michele, la strada comunale dei Pilonetti, sono presenti cumuli di materiali inerti misti e materiali provenienti da demolizioni stradali e/o opere civili;
- con ordinanza n. 42/2010 del 20/10/2010 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Sant'Ambrogio si ordinava alla Toro s.r.l. e ad altri soggetti di *“rimuovere i materiali assimilabili a rifiuti presenti sui terreni.....e di provvedere al ripristino dell'area”*;

Finalità dell'intervento

- l'intervento si propone l'obiettivo di ottemperare all'ordinanza n. 42/2010 del 20/10/2010 attraverso la valorizzazione dei rifiuti presenti nell'area piuttosto che il loro allontanamento e smaltimento in discarica;
- l'intervento si pone dunque l'obiettivo di porre in essere attività di recupero rifiuti, di carattere esclusivamente temporaneo, da effettuarsi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i. e finalizzate esclusivamente all'allontanamento dei rifiuti attualmente presenti nell'area;
- il proponente dichiara presenti nel sito i seguenti rifiuti individuati dal DM 05/02/1998 e s.m.i. per circa complessivi 30.000 mc:
 - Tipologia 7.1 *“rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto”*; (circa 250 mc);
 - Tipologia 7.31-bis *“terre e rocce di scavo”* (circa 24.750 mc);
 - Tipologia 7.6 *“conglomerato bituminoso”* (circa 5.000 mc);
- sono previste attività di riduzione volumetrica con impianto mobile (REV modello UFS 68 matricola 10551) mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate con produzione, ove previsto e nei termini indicati dal DM 05/02/1998 e s.m.i., di materia prima seconda da riutilizzare nell'ambito delle costruzioni stradali;

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria è pervenuta la nota prot. n. 476207 del 13/06/2012 del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo:

- l'impresa, per esercitare secondo la proposta progettuale avanzata, dovrà essere iscritta al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

- occorre integrare la comunicazione presentata in data 23/05/2012 con copia del bollettino relativo al versamento per l'iscrizione in classe III ex DM 350/98 e fornire documento di riconoscimento del titolare/legale rappresentante in corso di validità;
- ai fini dell'esercizio dell'attività è indispensabile che venga preventivamente approvato il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche ai sensi del Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R;
- ai sensi dell'art. 5 del "*Regolamento del procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)*", sono presupposti indispensabili all'esercizio dell'attività la costruzione dell'impianto e delle opere e infrastrutture connesse, ove richieste dal tipo di attività di recupero, che siano state ultimate e siano agibili;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Vincoli

- l'area oggetto dell'intervento risulta gravata da vincolo paesaggistico ai sensi della legge 1497/39;
- nel caso specifico, ai sensi dell'art. 3 comma 1 Legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008, la competenza a rilasciare eventuale autorizzazione paesaggistica, nel rispetto della procedura stabilita dal codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 42/2004), è in capo al Comune di Sant'Ambrogio;

Fasce di rispetto

- si rileva sul sito la presenza della fascia di rispetto stradale ai sensi del codice della strada, ex D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 relativamente alla S.S. 25 "*del Moncenisio*";

Pianificazione Comunale

- il piano regolatore vigente del Comune di Sant'Ambrogio classifica l'area come agricola;
- come evidenziato in sede di Conferenza dei Servizi il Comune di Sant'Ambrogio, a fronte di una definizione certa dei tempi di sgombero dell'area, fornirà attestazione di compatibilità dell'attività temporanea di trattamento rifiuti, seppur in contrasto con le previsioni del piano regolatore;
- relativamente al ripristino del sito, stante quanto evidenziato in sede di conferenza dei servizi relativamente alla futura destinazione urbanistica dell'area, si rimanda alle specifiche competenze in materia attribuite al Comune;

3. dal punto di vista progettuale e tecnico:

- è necessario che siano fornite precisazioni circa i mappali interessati dall'attività produttiva, in quanto non vi è accordo tra quelli riportati nella relazione allegata alla comunicazione (foglio 1, mappali 265, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277) e quelli riportati nella planimetria catastale (foglio 1, mappali **263, 264**, 265, 266, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, **327**);
- sulla base di quanto previsto dalle norme tecniche generali per gli impianti di recupero relativamente alle dotazioni minime di cui al D.M. 5/02/1998 e s.m.i., si evidenzia quanto segue:
 - ✓ idonea recinzione: occorre che il sito venga dotato almeno di barriere mobili atte ad impedire l'accesso fraudolento ed il deposito incontrollato di altri materiali;
 - ✓ adeguata pavimentazione: vista già la presenza in loco del cumulo di rifiuti, si ritiene opportuno, dopo l'allontanamento dei rifiuti, secondo tempistiche definite, procedere con indagini analitiche effettuate in contraddittorio con ARPA Piemonte al fine di appurare possibili contaminazioni

nell'area tali da rendere necessario l'attivazione delle procedure di cui al Titolo V "bonifica di siti contaminati" alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

- ✓ adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche: per le aree su cui vengono gestiti rifiuti come intervento minimo è da prevedere una rete di raccolta delle acque meteoriche (costituita anche solo da canaline di raccolta realizzate in terra battuta) ed una vasca di sedimentazione anch'essa scavata in terra;
- occorre che vengano definite, mediante un rilievo topografico, le volumetrie interessate dall'intervento ed occorre definire nel dettaglio un cronoprogramma degli interventi con la definizione di tempi certi per l'ultimazione dei lavori e dell'allontanamento dell'area dei rifiuti presenti;
- sempre con riferimento al trattamento dei rifiuti occorrerà identificare anche una modalità gestionale descrittiva delle operazioni di conduzione del trattamento in cumulo, tenendo conto delle diverse frazioni in cui si compone;
- per le tipologie 7.1 e 7.6 è stata correttamente individuata la possibilità di effettuare l'operazione di recupero R5 indicata dal DM 05/02/1998 e s.m.i. e dunque la produzione di "materia prima seconda - MPS";
- per la tipologia 7.31bis invece, stante le operazioni previste, non è ammissibile la "cessazione dalla qualifica di rifiuto" con conseguente mantenimento per tale tipologia dello status di rifiuto; le operazioni che si intendono effettuare sono da codificarsi come R13 (messa in riserva) e non R5 (Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche) come erroneamente indicato;
- occorre dunque, per la tipologia 7.31bis, definire i siti finali di destinazione previsti specificando se verranno svolte operazioni di recupero ambientale (operazione R10, p.to 7.31bis 3.b) od il recupero mediante formazione di rilevati e sottofondi stradali (operazione R5, p.to 7.31bis 3.c); per i siti individuati occorrerà presentare specifica comunicazione al Servizio Gestione Rifiuti della provincia di Torino ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- è necessario fornire planimetria e sezione dell'impianto in scala 1:500 o maggiore con indicazione delle varie destinazioni d'uso, su cui risultino i cumuli riconducibili alle diverse fasi della gestione del rifiuto in esame (in posto, fase post trattamento in attesa di verifica analitica, MPS, rifiuto destinato ad operazioni di recupero), delle attrezzature e dei macchinari, nonché relativa documentazione fotografica a colori;
- occorre ricompilare la scheda riassuntiva dei rifiuti comunicati (allegato A) riportando le tipologie richieste e i codici CER corretti, le attività di recupero, , tenendo conto della quantità massima recuperabile come da allegato al D.M 5/2/1998 e s.m.i., e pertanto rivedere per tutte le tipologie le schede relative al recupero di materia (allegato C);
- per la tipologia 7.1, in relazione alla dichiarazione di effettuare operazioni di recupero di cui alla codifica R5, considerato che la materia prima secondaria dovrà avere caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 5205 del 15/7/2005, è necessario che la Società specifichi quali siano le caratteristiche dell'impianto di frantumazione utilizzato al fine di poter rispettare quanto previsto nell'allegato menzionato. Tale precisazione va puntualmente riferita al raggiungimento dei criteri fissati dalla circolare, prevedendo modalità specifiche ai fini del raggiungimento delle percentuali massime previste di materiali estranei nonché delle concentrazioni riferite alle diverse frazioni granulometriche. A tal fine occorre che vengano prodotti ad attività avviata gli esiti di una prova eseguita su un campione rappresentativo;
- per le tipologie 7.1, 7.6 e 7.31bis è necessario fornire precisazioni su quali siano le procedure gestionali per l'esecuzione del test di cessione al fine di un successivo conferimento di partite di

materiale rispondente alle specifiche di legge e, per la tipologia 7.31bis, le analisi di caratterizzazione;

4. dal punto di vista ambientale:

Gestione acque meteoriche

- come già evidenziato, per le aree in cui vengono gestiti rifiuti, come intervento minimo è da prevedere una rete di raccolta delle acque meteoriche (costituita anche solo da canaline di raccolta realizzate in terra battuta) ed una vasca di sedimentazione anch'essa scavata in terra;
- al fine della presentazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche occorre dimensionare il sistema di trattamento delle acque meteoriche, facendo riferimento alla precipitazione di massima intensità nel breve periodo; occorre considerare, nel calcolo del dimensionamento del sistema di trattamento delle acque meteoriche, la necessità di non creare impaludamenti, ristagni superficiali e la sufficiente sedimentazione finalizzata ad evitare l'intasamento del sistema di dispersione previsto a valle della stessa; a tale fine vanno valutate le caratteristiche del recettore finale in rapporto alle portate massime previste;
- qualora si opti per l'immissione nei primi strati del sottosuolo mediante pozzetti disperdenti o trincee drenanti, occorrono valutazioni precise in merito alla soggiacenza della falda superficiale ed i sistemi di dispersione andranno debitamente dimensionati; si ricorda infatti che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., è vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
- nel caso d'immissione di acque meteoriche in acque superficiali, deve essere acquisito il nulla osta in linea idraulica da parte dell'ente gestore del corpo idrico; tale nulla osta è necessario ai fini dell'approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e di lavaggio;

Rumore

- sulla base della relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004, considerata la rumorosità dell'impianto ed i livelli ambientali presso i recettori, si prende atto che è necessario richiedere al Comune apposita autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 447/95 e dell'art. 9 della Legge Regionale 52/00;
- si concorda sulla previsione, al fine di contenere le emissioni acustiche, di posizionare l'impianto di trattamento non in posizione sopraelevata ma fra i cumuli dei materiali da trattare e trattati con funzione di barriera acustica nei confronti dei recettori sensibili individuati;

Emissioni in atmosfera

- si concorda sui sistemi previsti per il contenimento del rilascio di polveri in atmosfera derivante dalla movimentazione e dal trattamento dei materiali;
- si ritengono in ogni caso utili ulteriori prescrizioni operative quali l'utilizzo di recinzioni antipolvere di opportuna altezza in grado di limitare all'interno del cantiere le aree di sedimentazione delle polveri e di trattenere, almeno parzialmente, le polveri aerodisperse nonché di ulteriori accorgimenti, in seguito specificati, da mettere in atto al fine di evitare che con la movimentazione degli automezzi si determini il trasferimento di terra e fango lungo il percorso viario alle aree di utilizzo creando od incrementando la possibilità di rilascio di polveri trascinate dal flusso veicolare e disperse in atmosfera;

- si ritiene inoltre, in considerazione delle condizioni anemometriche dell'area oggetto dell'intervento, che in condizioni eccezionali di ventosità le attività di movimentazione e di trattamento dei materiali dovranno essere sospese;

Viabilità

- si ritiene opportuno, ai fini della sicurezza stradale, che il proponente concordi con i gestori delle strade interessate dall'entrata e dall'uscita di mezzi pesanti da e per l'area, il posizionamento di opportuna segnaletica orizzontale e verticale;

Ritenuto che:

- il trattamento rifiuti si configura come attività temporanea finalizzata al ripristino dell'area;
- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- sono tuttavia necessarie alcuni approfondimenti, di carattere progettuale e gestionale, che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- le ricadute ambientali determinate dal progetto in argomento possano essere adeguatamente risolte con specifiche prescrizioni, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi:

Gestione Rifiuti

- integrare la comunicazione presentata in data 23/05/2012 con copia del bollettino relativo al versamento per l'iscrizione in classe III ex DM 350/98 e fornire documento di riconoscimento del titolare/legale rappresentante in corso di validità;
- fornire precisazioni circa i mappali interessati dall'attività in quanto non vi è accordo tra quelli riportati nella relazione allegata alla comunicazione e quelli riportati nella planimetria catastale;
- definire, mediante un rilievo topografico, le volumetrie interessate dall'intervento e fornire nel dettaglio un cronoprogramma degli interventi con la definizione di tempi certi per l'ultimazione dei lavori e dell'allontanamento dell'area dei rifiuti presenti;
- con riferimento al trattamento dei rifiuti identificare una modalità gestionale descrittiva delle operazioni di conduzione del trattamento in cumulo, tenendo conto delle diverse frazioni in cui si compone;
- per la tipologia 7.31bis definire i siti finali di destinazione previsti specificando se verranno svolte operazioni di recupero ambientale (operazione R10, p.to 7.31bis 3.b) od il recupero mediante formazione di rilevati e sottofondi stradali (operazione R5, p.to 7.31bis 3.c);
- fornire planimetria e sezione dell'impianto in scala 1:500 o maggiore con indicazione delle varie destinazioni d'uso, su cui risultino i cumuli riconducibili alle diverse fasi della gestione del rifiuto in esame (in posto, fase post trattamento in attesa di verifica analitica, MPS, rifiuto destinato ad operazioni di recupero), delle attrezzature e dei macchinari, nonché relativa documentazione fotografica a colori;

- ricompilare la scheda riassuntiva dei rifiuti comunicati (allegato A) riportando le tipologie richieste e i codici CER corretti, le attività di recupero, la quantità massima stoccata e la quantità trattata espressa in tonnellate, tenendo conto della quantità massima recuperabile come da allegato al D.M 5/2/1998 e s.m.i., e pertanto rivedere per tutte le tipologie le schede relative al recupero di materia (allegato C);
- per la tipologia 7.1, in relazione alla dichiarazione di effettuare operazioni di recupero di cui alla codifica R5, considerato che la materia prima secondaria dovrà avere caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 5205 del 15/7/2005, specificare quali siano le caratteristiche dell'impianto di frantumazione utilizzato al fine di poter rispettare quanto previsto nell'allegato menzionato. Tale precisazione va puntualmente riferita al raggiungimento dei criteri fissati dalla circolare, prevedendo modalità specifiche ai fini del raggiungimento delle percentuali massime previste di materiali estranei nonché delle concentrazioni riferite alle diverse frazioni granulometriche. A tal fine occorre che vengano prodotti ad attività avviata gli esiti di una prova eseguita su un campione rappresentativo
- per le tipologie 7.1, 7.6 e 7.31bis fornire precisazioni su quali siano le procedure gestionali per l'esecuzione del test di cessione al fine di un successivo conferimento di partite di materiale rispondente alle specifiche di legge e, per la tipologia 7.31bis, le analisi di caratterizzazione;

Piano Gestione Acque Meteoriche

- occorre dimensionare il sistema di trattamento delle acque meteoriche, facendo riferimento alla precipitazione di massima intensità nel breve periodo; occorre considerare, nel calcolo del dimensionamento del sistema di trattamento delle acque meteoriche, la necessità di non creare impaludamenti, ristagni superficiali e la sufficiente sedimentazione finalizzata ad evitare l'intasamento del sistema di dispersione previsto a valle della stessa; a tale fine vanno valutate le caratteristiche del recettore finale in rapporto alle portate massime previste;
- qualora si opti per l'immissione nei primi strati del sottosuolo mediante pozzetti disperdenti o trincee drenanti, occorrono valutazioni precise in merito alla soggiacenza della falda superficiale ed i sistemi di dispersione andranno debitamente dimensionati;

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;
- dotare il sito, come dotazione minima, almeno di barriere mobili atte ad impedire l'accesso fraudolento ed il deposito incontrollato di altri materiali;
- per le aree in cui vengono gestiti rifiuti, come intervento minimo è da prevedere una rete di raccolta delle acque meteoriche (costituita anche solo da canaline di raccolta realizzate in terra battuta) ed una vasca di sedimentazione anch'essa scavata in terra;
- si ribadisce il divieto di introdurre nell'area ulteriori materiali oltre a quelli già presenti; l'attività ha carattere temporaneo e dunque andranno trattati ed allontanati dall'area esclusivamente i volumi definiti con esattezza mediante rilievo topografico;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- occorre prevedere particolare cura nella preparazione delle superfici dei piazzali in modo da evitare che con la movimentazione dei materiali con automezzi si determini il trasferimento di terra e fango

- lungo il percorso viario alle aree di utilizzo creando o incrementando la possibilità di rilascio di polveri trascinate dal flusso veicolare e disperse in atmosfera;
- l'ingresso e l'uscita dell'area di cantiere deve essere presidiato da sistemi di pulizia delle gomme degli automezzi impiegati durante la fase di trasporto che dovranno essere dotati di teloni di copertura del materiale;
 - dovranno essere adottati protocolli gestionali di pulizia dei percorsi stradali pubblici prossimi all'area di cantiere e utilizzati maggiormente dai mezzi di trasporto;
 - le aree di cantiere devono essere recintate con recinzioni antipolvere di opportuna altezza in grado di limitare all'interno del cantiere le aree di sedimentazione delle polveri e di trattenerne, almeno parzialmente, le polveri aerodisperse;
 - si ribadisce la periodica bagnatura delle aree di cantiere non per evitare il sollevamento di polveri;
 - in condizioni eccezionali di ventosità le attività di movimentazione e di trattamento dei materiali dovranno essere sospese;
 - dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga acustica che verrà rilasciata dal Comune di Sant'Ambrogio di Torino ai sensi dell'art. 6 Legge n. 447/95 ed art. 9 Legge Regionale 52/00;
 - si ribadisce la previsione di posizionare l'impianto di trattamento non in posizione sopraelevata ma fra i cumuli dei materiali da trattare e trattati con funzione di barriera acustica nei confronti dei recettori sensibili individuati;
 - concordare con i gestori delle strade interessate dall'entrata e dall'uscita di mezzi pesanti, da e per l'area, il posizionamento di opportuna segnaletica orizzontale e verticale;
 - per ciò che riguarda le opere e gli interventi previsti in fascia di rispetto della viabilità extraurbana, si rimanda al D.Lgs 285/92 e s.m.i. "Nuovo codice della strada" e successivo regolamento di cui al DPR 495/92;

Prescrizioni per il monitoraggio

- dopo l'allontanamento dei rifiuti, secondo tempistiche definite, procedere con indagini analitiche effettuate in contraddittorio con ARPA Piemonte al fine di appurare possibili contaminazioni nell'area tali da rendere necessario l'attivazione delle procedure di cui al Titolo V "bonifica di siti contaminati" alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

Adempimenti

- dovrà essere presentata al Servizio Gestione Risorse Idriche della Provincia di Torino istanza finalizzata all'approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e di lavaggio ai sensi del Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i.; l'approvazione del piano risulta preventivo all'esercizio dell'attività; ai fini dell'approvazione del piano, nel caso d'immissione di acque meteoriche in acque superficiali, deve essere acquisito il nulla osta il linea idraulica da parte dell'ente gestore del corpo idrico superficiale;
- relativamente all'allontanamento dal sito della tipologia 7.31 bis, occorre preventivamente presentare per ogni sito di destinazione al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino Comunicazione inizio attività per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e del D.M. 5/2/98 (operazioni R10 ed R5)
- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;

- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;*
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 *“Norme in materia ambientale”;*
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;
-

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di *“Attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art.216 del D.Lgs n.152/06 e s.m.i”* presentato dalla Società Toro s.r.l. con sede legale in Chiusa di San Michele (TO), Via Roma n. 60, Partita IVA 09125480015, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificate nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 2.8.2012

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina
(f.to in originale)